



DELIBERAZIONE N° 795

SEDUTA DEL 27 GIU. 2014

Dipartimento Politiche della Persona

DIPARTIMENTO

OGGETTO SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA ECM - APPROVAZIONE MANUALE DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER REGIONALI.

Relatore ASS. FRANCONI

La Giunta, riunitasi il giorno 27 GIU. 2014 alle ore 14,15 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: AVV. DONATO DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTA La L.R. 12/96 e successive modifiche e integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA La D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2903/04;

VISTA la D.G.R. n. 1148/05 e la DGR 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTE le DD.GG.RR. n. 637/2006 e n. 539/2008;

VISTA la L.R. n. 7 del 30/04/2014, "Collegato alla Legge di Bilancio 2014";

VISTA la L.R. n. 8 del 30/04/2014, "Legge di Stabilità Regionale 2014";

VISTA la L.R. n. 9 del 30/04/2014, "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014-2016";

VISTA la D.G.R. n. 510 del 6/05/2014 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016";

VISTA la D.G.R. n. 524 del 9/05/2014 "Disposizioni urgenti concernenti il patto di stabilità interno 2014";

VISTA la D.G.R. n. 630 del 26/05/2014 "Ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno 2014: L.R. 30 aprile n.8, art.8, comma 2";

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 avente come oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 231 del 19.02.2014 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

VISTO il D.Lgs. n. 229/99 modificativo ed integrativo del D.Lgs 502/92 che ha introdotto l'obbligo dell'Educazione Continua in Medicina, delineandone le finalità, i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione;

VISTI gli art. 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii, che dettano norme per la formazione ed in particolare il terzo comma dell'art.16-ter che dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2;

ATTESO che la legge n.244 del 24 dicembre 2007 ha approvato l'Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 168/C5R del 1° agosto 2007, inerente il "Riordino della Formazione Continua sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni", recepito dalla Regione Basilicata con la DGR n. 100 del 29 gennaio 2008;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 che ha definito il "Nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti" e la D.G.R. n. 1213 del 19/07/2010 di presa d'atto del predetto Accordo;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 che ha definito il "Nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accredimento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" e la D.G.R. n. 196 del 26/02/2013 di Presa d'Atto del predetto Accordo;

PRESO ATTO che il processo di accredimento dei provider, in qualità di organizzatori e produttori di formazione ECM e assegnatari diretti dei crediti formativi è un percorso qualificante per mantenere, sviluppare ed incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità a livello regionale;

VISTE la D.G.R. n. 1519 del 18/10/2011 di "Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Basilicata e l'Agenzia AGENAS per la realizzazione del programma di accredimento degli Eventi e dei progetti formativi e dei provider e del Sistema di Formazione Continua in Medicina ECM" e la Convenzione sottoscritta con l'Agenzia AGENAS, il 03/11/2011;

VISTA la D.G.R. n. 1012 del 27/07/2012 con la quale è stata istituita la Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina ECM;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7202.2012/D.00649 del 30/11/2012 con la quale è stata costituita la Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina ECM;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale ECM determina le procedure per l'accredimento dei provider, dei progetti ed eventi formativi da realizzare in ambito regionale;

RITENUTO di adottare il "Manuale di accredimento dei provider regionali" in coerenza con quanto stabilito dal citato Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012;

Su proposta dell'Assessore al ramo.

Ad unanimità di voti;


DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il "Manuale di accredimento dei provider regionali", in coerenza con quanto stabilito dal citato Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2. di sottoporre il "Manuale di accreditamento dei provider regionali" alla valutazione di congruità da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), ai sensi di quanto stabilito nell'Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012;
3. di demandare al competente Ufficio la trasmissione del presente provvedimento alla predetta Commissione Nazionale.

L'ISTRUTTORE




(Sig. Raffaele VISCONTE)

IL RESPONSABILE P.O.



(Sig. Michele SARACINO)

IL DIRIGENTE



(Dott.ssa Maria Carmela PANETTA)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

**Manuale di accreditamento dei provider regionali:
requisiti minimi e standard.**

ACCORDO STATO REGIONI del 19 aprile 2012

- 1. Introduzione**
- 2. Accreditamento: definizioni e principi**
- 3. Pubblicità, sponsorizzazione e conflitto di interessi**
- 4. Requisiti minimi e standard**

1. INTRODUZIONE

Il documento definisce i requisiti minimi e i relativi *standard* per l'accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati (indicati come *provider*) che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l'Educazione continua in medicina (ECM) dei professionisti della sanità in Basilicata, nonché le modalità ed i tempi per l'accreditamento.

I requisiti indicati riguardano in particolare le caratteristiche dei soggetti, della loro organizzazione e gli aspetti qualitativi nella offerta formativa nonché l'indipendenza da interessi commerciali.

Vengono fatte salve tutte le norme di legge vigenti che siano in qualche modo pertinenti. Pertanto altri requisiti che si applichino in modo specifico implicito e che siano definiti da diverse norme in vigore anche se non esplicitamente richiamati, vanno considerati come inclusi in modo implicito.

Il presente manuale di accreditamento è coerente con quanto stabilito negli Accordi Stato – Regione, 1 agosto 2007, 5 novembre 2009 e 19 aprile 2012, è sarà sottoposto a periodica revisione da parte della CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) a fronte degli aggiornamenti normativi ed ai fini di un miglioramento continuo del Sistema ECM della Regione Basilicata.

2. DEFINIZIONI E PRINCIPI

2.1 Destinatari dell'attività ECM

Destinatari dell'obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) sono i "professionisti della sanità". Conseguentemente non sono destinatari dell'obbligo gli operatori afferenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (Determina della CNFC del 09/11/2010).

2.2 Ente accreditante

Regione Basilicata

Per valutare il possesso dei requisiti previsti, la Regione Basilicata in collaborazione con l'AGENAS esamina la documentazione ricevuta ed effettua visite per verificare che la situazione corrisponda realmente a quanto previsto dalla regolamentazione vigente e dichiarato presso la sede del provider e i luoghi dove vengono realizzate le attività formative.

L'Ente accreditante ha anche la responsabilità del controllo dei provider che ha accreditato nonché della verifica delle attività ECM che svolgono nel territorio di competenza.

A questo fine dovranno essere effettuate ogni anno visite di verifica ad almeno il 10% dei provider accreditati.

La Regione Basilicata che riscontri violazioni, in funzione della loro gravità, può disporre sanzioni al provider, a partire da un'ammonizione fino alla revoca in via temporanea o definitiva dell'accredimento.

2.3 Accreditemento di provider ECM

L'accreditemento di un provider ECM è il riconoscimento da parte della Regione Basilicata che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

L'accreditemento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l'ECM e viene rilasciato da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti secondo standard definiti." (pag. 1 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

"Il sistema dei requisiti per l'accreditemento e dei relativi standard, costituisce la base comune minima condivisa a livello nazionale e regionale".

"I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un provider accreditato a livello nazionale o regionale, hanno valore nazionale" (pag. 3 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

Le Società Scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le fondazioni, gli altri enti pubblici e i soggetti privati quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie devono sottoporre la richiesta di accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua qualora il Piano Formativo si realizzi in più Regioni o Province Autonome o per formazione a distanza rivolta ai professionisti indipendentemente dalla loro sede operativa.

Per i soggetti privati non erogatori di prestazioni sanitarie, sono definite le due seguenti categorie:

- a) coloro che hanno come attività prevalente (oltre il 50% delle risorse economiche rilevabili dal bilancio dell'anno di riferimento) l'obiettivo formativo ECM.
- b) coloro che hanno, oltre all'obiettivo formativo ECM, quale attività prevalente (oltre 50% delle risorse economiche rilevabili dal bilancio dall'anno di riferimento) quella di organizzazione di congressi, attività di tour operator, agenzie di viaggi e/o di società di servizi ed altro.

Per questi soggetti (sub b) possono essere autorizzate attività formative ECM Residenziali della tipologia "Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze", nonché gli eventi residenziali con partecipanti di numero inferiore a 200, che si svolgono all'interno degli eventi della tipologia sopra indicata (convegni, congressi, simposi e conferenze).

In deroga alla sopraindicata modalità, i soggetti di cui alla lettera b), possono svolgere la formazione a distanza, la formazione sul campo e la formazione residenziale non congressuale se l'attività formativa stessa è organizzata in collaborazione (partenariato) con le Aziende Sanitarie pubbliche o private, le Università o i Dipartimenti Universitari, gli IRCCS, gli I.ZZ.SS, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, le Società Scientifiche, gli Enti Pubblici, i soggetti privati e con i provider di cui alla sopraindicata lettera a).

2.4 Il provider accreditato

Il provider deve:

- *Garantire la effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM. Questo può avvenire con modalità varie (firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione, scheda di valutazione dell'apprendimento firmato dal partecipante, etc.);*
 - *assicurare la valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti relativamente a ogni evento o programma. Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda standard anonima che includa, tra l'altro, specifiche domande su:*
 - *la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale;*
 - *la qualità formativa del programma e dei singoli docenti;*
 - *l'efficacia della formazione ricevuta;*
 - *la qualità dell'organizzazione e i tempi di svolgimento;*
 - *la eventuale percezione da parte dei partecipanti di interessi commerciali nell'evento o nel programma. La qualità dei singoli programmi va valutata anche attraverso specifiche relazioni dei Responsabili scientifici redatte alla conclusione delle iniziative;*
- valutare l'apprendimento dei singoli partecipanti nelle diverse forme possibili, alla fine dei programmi ed eventualmente in itinere. In questo modo si realizza anche una valutazione della partecipazione al programma e dell'efficacia formativa.*
- La valutazione dell'apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti che devono, tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere caratteristiche paragonabili per i diversi programmi in modo da creare condizioni standard di valutazione.*

Dopo avere accertato la partecipazione, raccolto il giudizio soggettivo di gradimento ed effettuata la valutazione dell'apprendimento del singolo partecipante, il provider deve fornire l'attestazione che l'utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM.

Al termine di ogni programma, il provider deve comunicare alla Regione Basilicata ed al COGEAPS (rapporto da inviare attraverso la funzione informatica) elenco nominativo dei partecipanti, dei crediti ad ognuno assegnati nonché indicazione di coloro che sono stati direttamente reclutati da sponsor e la denominazione dello sponsor.

Il provider è tenuto ad archiviare e conservare per cinque anni copia di tutte le documentazioni relative all'assegnazione dei crediti. " (pag. 12/13 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009) inclusa la copia degli inviti nominativi da parte degli sponsor, con l'impegno di renderli disponibili, a richiesta, per la CNFC e per il Comitato di Garanzia.

2.5 | Crediti ECM

I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM.

I crediti ECM vengono assegnati dal provider ad ogni programma educativo che realizza secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del programma. Ogni evento non può superare il numero di 50 crediti formativi.

I crediti ECM vengono attestati dal provider ai partecipanti agli eventi o programmi educazionali una volta accertato un adeguato apprendimento e sono validi su tutto il territorio nazionale.

"La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2011-2013 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 45 crediti già acquisiti nel triennio precedente.

Il provider deve trasmettere tempestivamente alla Regione Basilicata ed al COGEAPS i crediti che ha assegnato ad ogni partecipante. " (pag. 7 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno.

Al fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare ai liberi professionisti, le Federazioni, gli Ordini, / Collegi e le Associazioni riconosciute ai sensi del D.M. 19 Giugno 2006 - qualora accreditati in qualità di Provider possono presentare e assicurare un'offerta formativa che preveda Piani Formativi su tematiche di particolare rilevanza professionale, oltre che etica e deontologica.

Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall'ordine, collegio, associazione e dalle relative federazioni nazionali.

2.6 Gli Obiettivi formativi nazionali e regionali

"Gli obiettivi formativi, nazionali e regionali, sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità al fine di definire le adeguate priorità nell'interesse del SSN.

L'individuazione e la ripartizione tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità, atteso che tali obiettivi devono poi concretamente articolarsi ed armonizzarsi nel piano formativo (Dossier) del singolo professionista e/o di équipe, all'interno del quale assumono rilievo tre tipologie:

- a) allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi tecnico-professionali);
- b) allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione (obiettivi formativi di processo);
- c) allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema)" (pag. 7/8 dell'accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009).

Gli obiettivi formativi sono definiti dalla CNFC sono elencati nell'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 e devono essere indicati nei Piani annuali di Formazione di ogni provider pubblico e privato per ogni evento programmato.

Gli obiettivi formativi devono essere riconducibili alle attività sanitarie e socio sanitarie collegate ai Livelli Essenziali di Assistenza." (pag. 8 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

La Regione e le Aziende Sanitarie, tenendo conto dei Piani sanitari regionali e delle specifiche missioni aziendali, possono specificare obiettivi prioritari finalizzati a garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza ai servizi prestati, in ragione delle peculiarità organizzative locali e delle caratteristiche epidemiologiche e socio sanitarie territoriali," (pag. 9 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

2.7 Il processo di accreditamento

Il soggetto richiedente pubblico o privato deve presentare alla Regione Basilicata domanda di accreditamento ed inviare i dati e la documentazione necessaria, accedendo al sito istituzionale attraverso il link dedicato alla Formazione in Sanità:

<http://ecm.basilicata.agenas.it>

“Il Provider può richiedere l'accreditamento limitato a specifiche aree formative (ad es. Società Scientifica che si rivolge al settore o settori disciplinari che rappresenta o che sono affini) o a specifiche professioni sanitarie (ad es. medici, infermieri, fisioterapisti, igienisti dentali etc) fermo restando il rispetto dei requisiti minimi.

L'accreditamento può essere anche limitato a specifiche tipologie/procedure formative (residenziali, FAD, FSC, etc.).” (pag. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

I processi di accreditamento dei provider si articolano in fasi diverse che possono essere così riassunte:

1. Domanda di accreditamento provvisorio da presentare alla Regione Basilicata corredata da tutta la documentazione richiesta.
2. Processo di accreditamento provvisorio

La Regione Basilicata in collaborazione con l'AGENAS entro sei mesi dalla domanda:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti;
- b) stila una relazione con i risultati della valutazione, richiede eventuali integrazioni e, se del caso, effettua visite;
- c) emette un proprio atto con il quale accredita provvisoriamente il Provider per 24 mesi;
- d) aggiorna l'Albo regionale dei Provider ECM;
- e) la Regione Basilicata con proprio provvedimento fornirà apposite indicazioni circa le procedure connesse al processo di Accreditazione provvisorio.

3. Domanda di accreditamento standard

Per ottenere l'accreditamento standard il provider deve presentare istanza alla Regione Basilicata dopo almeno 12 mesi ed entro 24 mesi dall'accreditamento provvisorio se si tratta di provider con esperienza formativa pregressa di almeno 3 anni; dopo almeno 18 mesi dall'accreditamento provvisorio ed entro 24 mesi se si tratta di provider di nuova istituzione. Nella domanda può essere confermata o aggiornata la documentazione già prodotta e va allegato una relazione con la documentazione di tutta l'attività svolta. Decorsi inutilmente i termini indicati nel presente paragrafo, il provider non ha più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso l'ente accreditante procede all'esclusione dall'Albo dei provider.

4. Processo di accreditamento (standard)

La Regione Basilicata in collaborazione con l'AGENAS entro sei mesi dalla domanda:

- a) verifica l'idoneità della documentazione e l'attività ECM svolta dal provider con accreditamento provvisorio;
- b) effettua visite in loco per accertare la corrispondenza dei requisiti;
- c) stila una relazione con i risultati della valutazione;
- d) emette un proprio atto con il quale accredita il provider per un massimo di quattro anni;
- e) aggiorna l'Albo regionale dei provider ECM.

L'accreditamento provvisorio resta comunque valido fino alla risposta (positiva o negativa) da parte dell'Ente accreditante alla domanda di accreditamento standard. La Regione Basilicata con proprio provvedimento fornirà apposite indicazioni circa le procedure connesse al processo di Accreditamento standard.

5. Visite di verifica

La Regione Basilicata effettua le visite di verifica per accertarsi che continuino a sussistere i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento.

Ogni anno la Regione Basilicata deve effettuare visite ad almeno il 10 % dei provider che ha accreditato, secondo propri programmi che tengono conto delle caratteristiche dei provider, della data dell'ultima verifica e dei risultati delle verifiche precedenti. Durante la visita di verifica la Regione Basilicata rileva l'idoneità dei requisiti ed eventuali violazioni e stila una relazione con i risultati della verifica, emettendo eventualmente i conseguenti provvedimenti che possono includere ammonizione con indicazione delle correzioni richieste e dei termini entro cui attuarle, sospensione temporanea o revoca dell'accreditamento." (pag.13/14 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

6. Rifiuto dell'accreditamento

"Ove la richiesta di accreditamento del Provider non venga accolta per significativa difformità rispetto agli standard richiesti, la Regione Basilicata dovrà notificare al richiedente la valutazione negativa con le specifiche motivazioni." (pag. 14 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

7. Ammonizione, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

La Regione Basilicata che riscontra da parte di un provider violazioni degli adempimenti previsti nel presente documento nonché Manuale di accREDITAMENTO del provider (Regolamento) o delle indicazioni ricevute può:

- a. inviare un'ammonizione con richiesta delle correzioni da attuare ed i limiti di tempo entro cui provvedere se la violazione è lieve;*
- b. revocare temporaneamente l'accREDITAMENTO se la violazione è grave, oppure se si tratta della seconda violazione lieve; la revoca temporanea dell'accREDITAMENTO dura al massimo 12 mesi e se entro questo periodo non viene rilevato il superamento della violazione, l'accREDITAMENTO decade automaticamente;*
- c. revocare definitivamente l'accREDITAMENTO se la violazione è molto grave, oppure se si tratta della seconda violazione grave." (pag. 14 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).*

La indicazione del livello di gravità delle eventuali violazioni ed i conseguenti provvedimenti sanzionatori sono stati definiti dalla CNFC nella determina del 08/10/2010.

2.8 Regole per la partecipazione dei provider e degli sponsor ai sistema di formazione continua

"Il provider può accREDITARE eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti basata quindi sotto il profilo scientifico sulle evidenze delle prove di efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e terze." (pag. 11 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009).

Il provider deve inoltre garantire che nell'attività ECM non intervengono situazioni di Conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza.

Per l'ECM si intende evitare, in particolare che :

- a) il ruolo di accreditatore/valutatore di provider ECM siano attribuiti al medesimo soggetto;
- b) chiunque possa influenzare i contenuti di un evento formativo non dichiarati, rendendo palesi, eventuali conflitti di interesse;
- c) coloro che attivamente sostengono un'attività e siano portatori di interessi commerciali possono orientare la formazione per le proprie finalità;
- d) la partecipazione all'evento educazionale sia condizionata da interessi estranei alla formazione ed all'aggiornamento, pag.11 dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.

2.9 Il Contributo alle spese

La Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 27/03/2013, consultabile accedendo al sito istituzionale attraverso il link dedicato alla Formazione in Sanità: <http://ecm.basilicata.agenas.it> , ha determinato i contributi a carico dei provider che richiedono l'accreditamento regionale, nonché le conseguenze sanzionatorie di cui al paragrafo seguente.

Ai Provider che non forniscono entro 30 giorni, tramite la funzione "servizi", chiarimenti sulle eventuali incongruenze rilevate riguardo al versamento del contributo alle spese, verrà inviata apposita comunicazione di sospensione dell'evento e delle eventuali edizioni ad esso correlate.

Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla nota della segreteria sulla sospensione temporanea senza che pervengano le informazioni richieste o pervengano informazioni ritenute inadeguate dall'ente accreditante, l'evento e le eventuali edizioni correlate saranno annullate definitivamente.

3. PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI E CONFLITTO DI INTERESSI

Il Provider deve garantire che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità. Per questo motivo deve essere documentata la correttezza di tutte le attività che portano a programmi ECM con scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento e la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative (contratti, regolamenti, dichiarazioni ed attestati formali).

3.1 Pubblicità

- La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (inclusi quindi pasti, attività sociali, altro) non devono interferire né disturbare sotto qualsiasi forma l'attività ECM.
- E' vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medicochirurgici, etc.) nelle sedi di attività ECM (residenziale) e nei materiali durevoli (FAD)
- E' consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM ma non nel materiale durevole FAD e nei depliant e programmi di attività ECM (residenziali e FAD).
- Per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all'attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad es: pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine
- Nelle attività formative ECM (RES, FAD) devono essere indicati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l'argomento trattato.
- E' consentita la pubblicità per altre attività o programmi ECM, inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, ma sempre senza interferenze con l'attività didattica.

3.2 Sponsorizzazione

Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un *provider* ECM mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

3.2.1 Sponsor e Provider

L'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non può acquisire il ruolo di provider FAD, ma può essere sponsor commerciale di provider ECM a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante sulla organizzazione, i contenuti e/la gestione della attività ECM ("unrestricted grant").

Lo Sponsor può essere indicato, in modo discreto, nell'ultima pagina di depliant e programmi di attività ECM residenziali e FAD ed anche all'inizio e/o alla fine del materiale durevole FAD. Non può essere indicato nelle diapositive né all'interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione.

Per ogni evento o programma ECM devono essere resi disponibili a richiesta della Regione Basilicata tutte le convenzioni ed i contratti di sponsorizzazione che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti.

Oltre alla dichiarazione di ogni eventuale supporto economico, il *provider* deve assicurare, in ogni caso, la presenza di specifico questionario sulla qualità percepita nel quale i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM. La compilazione di tale questionario da parte di ognuno dei partecipanti è condizione indispensabile perché il *provider* possa attestare, al discente che ha superato il test di valutazione, l'assegnazione dei crediti ECM.

L'utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede le seguenti regole di trasparenza di cui è responsabile il *provider*

- contratti formali (e disponibili per l'Ente accreditante) tra provider e sponsor
- pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal provider (non dallo sponsor) sulla base di un regolamento interno formalmente approvato (e disponibile per l'Ente accreditante). Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell'attività ECM.
- trasparenza (dichiarazione formale sottoscritta) delle fonti di finanziamento negli ultimi 2 anni da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM
- reclutamento dei partecipanti/discenti senza interferenze dello sponsor nei limiti e per gli effetti del successivo paragrafo 3.2.2

- Il **provider** deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali.

- Lo sponsor commerciale può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale ECM e del materiale durevole FAD.

3.2.2 Sponsor Commerciali e professionisti della sanità

La promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali può realizzarsi anche con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell'utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità. Inoltre ogni professionista sponsorizzato direttamente da sponsor commerciali dovrà trasmettere esplicita notifica, col nome dello sponsor commerciale, al provider che, concluso l'evento formativo, trasferirà tali informazioni all'Ente accreditante. L'Ordine, il Collegio o l'Associazione nei cui albi è iscritto il professionista sanitario dovrà certificare i crediti ECM attestati dai provider con invito diretto a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza massima di 1/3 dei crediti complessivi acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013). Queste limitazioni non sono valide per la PAD e la FSC, fermo restando che gli elenchi relativi ai professionisti della sanità che hanno partecipato ed acquisito i crediti ECM con i programmi FAD offerti dallo sponsor, non possono essere trasmessi allo sponsor stesso. Per quanto indicato in questo paragrafo la CNFC si riserva di valutare l'andamento del fenomeno, riesaminarne esiti e procedure ed assumere eventuali decisioni in merito.

3.3 Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza

Il *provider* può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche ed evitando l'influenza di interessi commerciali nel campo della Sanità.

Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida e quant'altro costituisce il contenuto di un programma ECM deve essere basato sull'evidenza scientifica comunemente accettata e deve essere presentato in modo equilibrato.

E' pertanto necessario osservare le regole per evitare il conflitto di interessi per tutti coloro che sono coinvolti nell'attività ECM:

a) organizzatori/provider

Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapie, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM. Queste regole valgono anche per i partner legati da contratto ai *provider*.

Il legale rappresentante del *provider*, i suoi delegati e i componenti degli organi direttivi ed i responsabili (coordinatore del comitato scientifico, coordinatore scientifico dei singoli eventi, responsabile amministrativo, responsabile informatico, responsabile della qualità), nonché i loro parenti e affini fino al 2° grado, non possono avere interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della sanità da almeno 2 anni.

Al riguardo è necessaria esplicita dichiarazione del *provider* (vedi requisiti minimi del soggetto)

L'industria dei farmaci e degli strumenti medicali può essere sponsor di un *provider* o di un evento/programma ECM secondo regole e contratti trasparenti.

Sotto la responsabilità del *provider* devono essere indipendenti da interessi commerciali:

- rilievo dei fabbisogni formativi
- individuazione degli obiettivi formativi
- individuazione dei contenuti formativi
- definizione delle tecniche didattiche ~
- nomina dei docenti/tutor
- reclutamento dei partecipanti
- valutazione degli effetti della formazione
- b) relatori/moderatori/formatori

E' richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario. Una dichiarazione esplicita da parte di relatori, moderatori e formatori deve essere prodotta esclusivamente nel caso in cui si configuri un eventuale conflitto di interessi negli ultimi 2 anni.

- Rimborsi spese e compensi devono essere pagati dal provider (secondo formale regolamento interno)

Le verifiche di eventuali interferenze sulle scientificità ed equilibrio delle informazioni/formazioni ECM saranno ottenuti tramite:

- le verifiche dell'Ente accreditante in situ;
- le verifiche sul materiale durevole ex-post;
- le schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti.

Tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni ed al Conflitto di interessi deve essere conservata dal provider per almeno 5 anni.

4. REQUISITI MINIMI E STANDARD

I requisiti che il provider deve possedere per ottenere l'accreditamento riguardano :

- a) le caratteristiche del soggetto richiedente;
- b) l'organizzazione generale e le risorse
- e) la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità

Perché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che tutti i requisiti indicati siano soddisfatti secondo i criteri e gli standard indicati.

L'adesione ai requisiti viene valutata dalla Regione Basilicata in collaborazione con l'AGENAS con l'esame della documentazione prodotta ed anche con visite in loco.

Ogni volta che si fa riferimento a documenti si richiede che questi siano sottoscritti dal legale rappresentante.

4.1 Requisiti del soggetto richiedente

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Ragione Sociale	Denominazione	<p>Atto costitutivo - Statuto (Non per Aziende Sanitarie pubbliche, IRCCS). Deve essere allegata dichiarazione formale che quanti direttamente interessati alla attività ECM del Provider (coniuge, affini e parenti fino al 2° grado) non abbiano interessi commerciali nell'ambito della Sanità da non meno di due anni dalla data di cessazione dell'attività</p> <p>*Nota 1</p>

(*) Nota 1: Le dichiarazioni devono essere predisposte su carta intestata e firmate dal legale rappresentante con firma digitale. Lo Statuto deve indicare la finalità ECM del soggetto richiedente e se sono previsti altri obiettivi (agenzia congressuale, tour operator, ecc.) dello stesso soggetto.

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Sede legale	Sede stabile in Italia. Tale sede non deve coincidere con strutture produttive in ambito sanitario o commerciali nel settore sanitario	Attestazione del legale rappresentante <i>Audit</i>
Sede operativa 2	Sede con i requisiti necessari alla gestione delle attività ECM e situata nel territorio di competenza dell'Ente cui si richiede l'accreditamento. Tale sede non deve coincidere con strutture produttive in ambito sanitario o commerciali nel settore sanitario.	Attestazione del legale rappresentante
Legale rappresentante	Generalità complete del rappresentante	Curriculum vitae, Atto e data di nomina ed esplicita indicazione delle sue competenze e poteri per l'esercizio delle funzioni in relazione al ruolo ricoperto.
Impegno statutario nel campo della formazione continua in sanità dove è specificato se l'attività è prevalentemente formativa/scientifica o di tipo organizzativo congressuale (vedi punto 2.3). Sono esonerati i soggetti che erogano prestazioni sanitarie)	Presenza esplicita di questa finalità nello Statuto e nell'Atto costitutivo, anche a titolo non esclusivo	Atto costitutivo - Statuto
Eventuale pregressa esperienza in attività didattico/formativa in campo sanitario *Nota3	Evidenza di attività formative in campo sanitario e indicazione delle aree di attività prevalenti realizzate negli ultimi 3 anni	Documentazione in cui si evidenzia che il provider ha progettato, pianificato, realizzato, monitorato attività formative in campo sanitario
Affidabilità economico-finanziaria	Bilanci e documenti economici congrui agli obiettivi, alla numerosità dell'utenza ed alla tipologia di ECM che intende organizzare. Il bilancio deve indicare in modo esplicito le risorse acquisite con l'attività formativa e quelle provenienti da altre fonti. Per i provider di nuova istituzione o per i soggetti che non hanno svolto negli anni precedenti attività in materia di formazione continua in medicina resta obbligatoria la presentazione del budget previsionale per l'attività programmata	Bilanci economici per centri di costo e centri di spesa (contabilità analitica) e documenti contabili che attestino le capacità economiche in rapporto all'entità dell'impegno programmato. (Non per Aziende Sanitarie pubbliche, IRCCS). Per i soggetti privati si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali, o *Nota 4- Atto di nomina e Curriculum del responsabile amministrativo

Nomina di un responsabile amministrativo

***Nota 2:** Nella sede legale devono essere conservati i documenti da rendere disponibili, a richiesta, per Ente accreditante, Osservatorio.

***Nota 3:** questo criterio non è obbligatorio. La progressa esperienza andrà valutata positivamente/negativamente in rapporto a quantità e qualità della formazione svolta/dichiarata

***Nota 4:** I documenti devono evidenziare l'eventuale impegno economico pregresso per attività formative e la disponibilità economico-finanziaria per le attività pianificate imputando i dati ai relativi centri di costo per il riscontro della prevalenza dell'attività formativa effettivamente prodotta (cfr.par. 2.3 "Accreditamento di provider ECM" pag. 6). Tali documenti devono altresì evidenziare, in quale percentuale è intervenuta, nel finanziamento delle attività ECM, la sponsorizzazione commerciale. Il documento/bilancio sulle attività formative pregresse non è obbligatorio per l'accreditamento temporaneo dei soggetti di nuova Istituzione o che non hanno svolto negli anni precedenti attività in materia di formazione continua in medicina. Le Aziende Sanitarie regionali non sono tenute a produrre l'estratto del Bilancio relativo alla Formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni e budget previsionale per l'anno in corso.

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Affidabilità rispetto alle norme in tema di sicurezza, previdenza e fiscalità	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione anti-mafia (per privati) - Rispetto obblighi relativi prevenzione infortuni (strutture e attrezzature) - Rispetto obblighi in tema di contributi previdenziali e assistenziali - Rispetto obblighi fiscali 	Dichiarazione del legale rappresentante. Indicazione nominativa del personale dipendente (copia documentazione se richiesta). Copia documentazione formalmente sottoscritta che attesta che il provider ha verificato e si fa garante anche nel caso le strutture e le attrezzature siano utilizzate in base a contratti e convenzioni. Audit
Indicazione relativa alle metodologie ECM che intende utilizzare (RES, FAD, FSC)	Formazione RES, FAD, FSC, mista, altro	Dichiarazione del legale rappresentante
Dich. relativa alla tipologia di professionisti della Sanità cui intende rivolgersi (target utenza)	Indicazione delle discipline e/o delle professioni destinatarie degli eventi * Nota 5	Dichiarazione del legale rappresentante

(*) Nota 5 Qualsiasi disciplina/professione indicata negli eventi che fanno parte del piano formativo deve rientrare tra quelle che il provider ha dichiarato al momento della presentazione della domanda di accreditamento e che corrisponde ad idonee qualifiche nel Comitato Scientifico. Si sottolinea che il Responsabile Scientifico del singolo evento formativo deve corrispondere ad un soggetto esperto nell'area sanitaria di riferimento. Tali parametri non sono vincolanti per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie. Le discipline/professioni destinate di ogni singolo evento formativo dovranno essere indicate dal provider al momento della trasmissione del programma definitivo (almeno 15 giorni prima della sua erogazione) e non potranno essere cambiate essendo stato l'evento programmato solo per le professioni indicate.

4.2 Requisiti della struttura/organizzazione

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Sedi, Strutture/attrezzature disponibili (proprie o per contratto)	<p>Sono disponibili sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività amministrative e di quelle formative (aule, servizi di segreteria, servizi editoriali, sito web, etc.) nel territorio di competenza dell'Ente accreditante e con caratteristiche coerenti con i piani formativi proposti.</p> <p>Le strutture e le attrezzature sono conformi alla normativa per la sicurezza e la prevenzione</p> <p>Per FAD e FSC devono essere disponibili le condizioni e le attrezzature per organizzare e gestire iniziative di formazione a distanza, o attività di formazione sul campo.</p>	<p>Titoli di proprietà o contratti di locazione o altro titolo di utilizzo in cui sia indicata la durata temporale e la destinazione d'uso.</p> <p>Altra documentazione utile relativa alle procedure ed impegno spesa di massima per l'acquisizione di strutture didattiche idonee nelle sedi previste nel piano formativo di massima. Audit</p> <p>Contratti/convenzioni con soggetti idonei per le tecnologie mediche necessarie e/o con soggetti che gestiscono strutture sanitarie idonee per FSC (se non possedute in proprio)</p>

Struttura organizzativa	<p>Risorse umane, economiche e strutturali che configurano una organizzazione stabile e finalizzata alla formazione, inclusa la presenza di un responsabile di struttura formativa</p>	<p>Documentazione descrittiva con organigramma, funzionigramma ed altra documentazione sottoscritta. (Non per AS Pubbliche, IRCCS). Atto di nomina e CV del responsabile della Formazione. Per le Aziende Sanitarie ed Enti pubblici: caratteristiche dell'Ufficio Formazione</p>
Sistema informatico	<p>Presenza di un sistema informatico per la gestione/archiviazione dati di cui sono definite architetture, responsabilità e procedure e che include risorse tecnologiche e umane idonee alla gestione del sistema. E' nominato un responsabile del sistema informatico</p>	<p>Documentazione descrittiva firmata dal legale rappresentante</p> <p>Atto di nomina del Responsabile del Sistema Informativo (Non per Aziende Sanitarie pubbliche, IRCCS)</p>
Competenze scientifiche	<p>Il Coordinatore Scientifico deve essere persona qualificata nell'ambito della Sanità per titoli accademici e con idoneo curriculum che ne attestino le competenze scientifiche che rientrano nell'area sanitaria di riferimento o affine. Presenza di organismo (Comitato scientifico) preposto alla validazione del piano formativo a livello scientifico (almeno 5 componenti incluso il coordinatore). Nell'ambito del Comitato Scientifico deve essere presente almeno un componente con competenze di progettazione e pianificazione della formazione. Il comitato Scientifico dovrà designare il Responsabile Scientifico per ogni singolo programma ECM che deve corrispondere ad un soggetto esperto nell'area sanitaria di riferimento</p>	<p>Atto di nomina del Coordinatore Scientifico.</p> <p>Atti di nomina o convenzioni per i componenti del Comitato Scientifico.</p> <p>Curricula dei componenti il Comitato scientifico.</p>
Implementazione miglioramento delle qualità	<p>Esiste una procedura ed un responsabile per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e sono individuati criteri ed identificati indicatori di processo o di esito.</p>	<p>Documenti sulle procedure di rilevazione delle esigenze, di valutazione dei risultati e di implementazione della qualità. Atto di nomina e curriculum del responsabile (anche esterno) dal quale si evince l'esperienza operativa e/o culturale nel sistema della qualità</p>

4.3 Requisiti della offerta formativa

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Rilevazione ed analisi fabbisogni formativi	Esistenza di procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni formativi dell'utenza cui è rivolta	Documentazione sulle modalità di rilevazione e analisi dei fabbisogni
Pianificazione	<p>Esistenza di un piano formativo che deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -eventi programmati e loro tipologia -obiettivi formativi -target di riferimento -responsabili scientifici -sistema di valutazione del piano 	<p>Documentazione relativa alla pianificazione annuale. Per ogni evento (RES, FAD, FSC) programmato, il piano formativo dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -argomento (titolo) -tipologia formativa (RES, FAD, FSC) -obiettivi formativi -target utenza -periodo/sede (per FAD inizio/scadenza) -responsabile scientifico e suo CV <p>(*) Nota 6 e 7</p>

* **Nota 6.** La pianificazione annuale deve essere trasmessa entro la scadenza determinata dall'ente accreditante. Il provider ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dell'attività programmata annualmente, con la possibilità di aumentare, per ogni target di utenza già previsto, le attività formative, coerentemente con le risorse disponibili e le richieste dell'utenza cui si rivolge e coerentemente con gli obiettivi formativi che ha indicato

* **Nota 7.** Il provider dovrà comunicare il programma definitivo di ogni evento, inclusi i docenti/tutor ed i crediti assegnati almeno 15 giorni prima della data di inizio (eventi RES e FSC) o della data di attivazione (eventi FAD). Per i programmi FAD dovrà essere indicata anche la data di scadenza (al massimo 1 anno dopo l'inizio). Per i programmi FAD il provider, previa dichiarazione di averne controllato la persistente idoneità dei contenuti (dichiarazione da trasmettere all'Ente accreditante da parte del legale rappresentante) può rinnovare la validità per un altro anno, per una sola volta con lo stesso numero di crediti.

Le competenze scientifiche e andragogiche e requisiti tecnico-professionali dei docenti/formatori sugli argomenti oggetto dell'attività formativa dovranno essere indicati al momento della presentazione di ogni programma definitivo.

L'Ente accreditante provvederà ad inserire l'evento nel catalogo Nazionale/Regionale delle attività ECM operative.

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Progettazione	Esistenza di procedure strutturate che garantiscano la qualità del progetto	Documentazione relativa alla progettazione. Le procedure attivate devono essere coerenti con le tipologie formative utilizzate, il progetto deve prevedere almeno gli obiettivi formativi la selezione dei destinatari, i contenuti, le metodologie e un sistema di valutazione
Erogazione	Esistenza di procedure organizzate per garantire un processo di erogazione dell'attività ECM efficace opportunamente controllato attraverso metodologie e strumenti oggettivi relativamente a: ricognizione competenze in ingresso, rilevazione presenze, raggiungimento obiettivi di apprendimento, verifica sulla qualità/finalità del progetto formativo e valutazione della qualità percepita	Documentazione relativa sottoscritta dal responsabile scientifico dell'evento e dal legale rappresentante
Valutazione *Nota 8	Esistenza di un sistema di : - rilevazione della presenza - rilevazione del gradimento e della qualità percepita, rilevazione dell'apprendimento	Documentazione che indichi le modalità di rilevazione e anche la registrazione nel sistema informatico
Attribuzione crediti ECM/distribuzione Attestati *Nota 9	Procedure per l'attribuzione dei crediti ECM e per l'erogazione degli attestati all'utente (a carico del provider). Trasmissione dei dati alla Regione Basilicata ed al COGEAPS	Documentazione relativa firmata dal legale rappresentante

* **Nota 8.** La effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM può essere documentata con modalità varie (firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione, scheda di valutazione dell'apprendimento firmata dal partecipante. La valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti è obbligatoria per assegnare i crediti. Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda che includa:

- rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale;
- la qualità formativa del programma;
- utilità della formazione ricevuta;
- i tempi di svolgimento (per la FAD);
- la eventuale percezione da parte dei partecipanti di interessi commerciali nel programma ECM

La valutazione dell'apprendimento costituisce anche una valutazione della partecipazione ai programmi e dell'efficacia formativa. La valutazione può essere effettuata con diversi strumenti (quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, etc.) che devono, tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere caratteristiche paragonabili per i diversi programmi in modo da creare condizioni standard di valutazione. Se vengono utilizzati i quesiti, essi dovranno essere standardizzati in almeno 3 quesiti per ogni credito ECM erogato (a scelta quadrupla con una sola risposta esatta se si usano quesiti a scelta multipla)

(*) **Nota 9.** Accertato che i requisiti (partecipazione, valutazione della formazione e scheda della qualità percepita) siano stati soddisfatti, il provider attesterà che l'utente ha svolto la suddetta attività formativa ed ha acquisito i crediti ECM in numero pari a quanto previsto per quella attività ECM. Dovrà quindi essere rilasciata o inviata, a cura del provider, apposita attestazione ed il dato trasmesso pervia informatica al CO.GEA.P.S. ed all'Ente accreditante

I dati relativi a valutazione e attribuzione dei crediti devono essere conservati dai provider per 5 anni.

REQUISITO	INDICATORE	EVIDENZA
Sponsorizzazione e patrocinii	<p>Nel piano formativo devono essere indicati, ove già definitivi, patrocinii e <i>sponsor</i>. In ogni caso questi devono essere inclusi nella documentazione relativa al programma definitivo di ogni evento ECM, inviato almeno 15 giorni prima dell'inizio</p>	<p>Documentazione relativa a contratti/convenzioni di sponsorizzazione. Tali contratti devono esplicitare le obbligazioni di entrambi i contraenti ed essere firmati dal legale rappresentante</p>
Relazione attività annuale	<p>Redazione di una relazione annuale sull'attività formativa svolta durante l'anno con l'indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati.</p> <p>La relazione annuale deve essere trasmessa all'Ente accreditante entro il 90° giorno dell'anno successivo e deve contenere tutti gli <u>indicatori</u> relativi ad ogni evento realizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elenco eventi realizzati - Confronto tra il programmato (nel piano) ed il realizzato (indicare gli eventi effettivamente erogati e la percentuale corrispondente agli eventi effettivamente erogati rispetto alla programmazione a suo tempo definita nel piano formativo) - Numero partecipanti per ogni evento. - Target partecipanti (professioni/specialità) - Numero partecipanti cui sono stati attribuiti crediti - Rilevazione statistiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa nei suoi aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione) - Aspetti economico-finanziari <p>Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e</p>	<p>Relazione idonea sottoscritta dal legale rappresentante</p>

dettaglio distinto per azienda di ogni singolo evento effettivamente erogato. Percentuale delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione rispetto a tutte le risorse acquisite nell'anno.

La relazione deve anche contenere la dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti :

- dell'utenza (ogni indicazione utile ai discendenti per la partecipazione agli eventi, quali ad esempio: data, luogo, costi)
- dell'ente accreditante
- dell'istituzione archiviante nazionale (COGEAPS)

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 7.7.14
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Inof